

DELIBERA N. 194/20/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CHIMENTO /FASTWEB S.P.A.
(GU14/190018/2019-GU14/193444/2019)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 23 aprile 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli*

indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l'articolo 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare “*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*”, opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTE le istanze del Sig. Chimento, acquisite, rispettivamente con protocollo n. 0441265 del 16/10/2019 (GU14/190018/19) e protocollo n. 0445821 del 23/10/2019 (GU14/193444/19);

VISTI gli atti ai rispettivi fascicoli e ritenuto opportuno disporre la riunione dei procedimenti GU14/190018/19 e GU14/193444/19, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del *Regolamento*, in quanto aventi a oggetto controversie connesse sotto il profilo oggettivo (medesimo contratto) e soggettivo (medesimo istante);

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il Sig. Chimento, nell'istanza di definizione, ha rappresentato che l'utenza n. 0633625xxx, di cui era titolare, in data 22.03.2019 è migrata da Fastweb S.p.A. a Wind Tre S.p.A.; tuttavia, Fastweb S.p.A., operatore *donating*, non ha interrotto il ciclo di fatturazione.

In particolare, l'istante ha precisato che, in esito ai reclami inviati, gli è stato rimborsato l'importo di euro 65,74. In seguito, però, la Società ha emesso altre fatture, relative ai canoni di abbonamento per il periodo compreso dal mese di marzo al mese di novembre 2019, tutte pagate a mezzo addebito in conto corrente.

In data 17 ottobre 2019, l'utente ha revocato la disposizione di addebito su conto corrente.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti l'istante ha presentato le seguenti richieste:

i. il rimborso degli addebiti relativi alle fatture emesse in riferimento al periodo seguente alla migrazione dell'utenza dedotta in controversia in Wind Tre S.p.A.;

ii. *“il risarcimento di 650,00 euro per il tempo che il sottoscritto ha dovuto dedicare al contenzioso con la fastweb per danni che il sottoscritto ha subito con l'appropriazione indebita e per l'offesa che il sottoscritto ha avuto per la mancata risposta della fastweb ai suoi legittimi reclami”*.

2. La posizione dell'operatore

Fastweb S.p.A., in memoria, ha addotto che *“a seguito della migrazione in Wind avvenuta in data 05.03.2019, le fatture sono state oggetto di storno ed emissione automatica di note di credito e difatti Fastweb ha emesso le seguenti note di credito: n. 1400090178 a storno della fattura n. S001341347 del 01.03.2019; n. 1400089969 a storno della fattura n. S001714302 del 01.04.2019; n. 1400205122 a storno della fattura n. S002052915 del 01.05.2019; n. 1400205123 a storno della fattura n. S002733314 del 01.06.2019; n. 1400205124a storno della fattura n. S002888280 del 01.07.2019; n. 1400207294 a storno della fattura n. M016032695 del 01.08.2019; n. 1400205121 a storno della fattura n. M019238697 del 01.10.2019; n. 1400205120 a storno della fattura n. M016730257 del 01.09.2019; n. 1400204805 a storno della fattura n. S003255483 del 09.07.2019; dunque Fastweb ha chiuso l'account in data 06.11.2019 ed ha stornato tutte le fatture emesse”*.

Infine, la Società, in udienza, ha dichiarato che *“il rimborso pari a euro 323,90 è stato effettuato a mezzo assegno che risulta essere incassato”*.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

L'operatore ha rappresentato, in memorie e in udienza, di aver provveduto a stornare e a rimborsare tutti gli importi indebitamente corrisposti. In esito ad espressa richiesta di integrazione istruttoria, inoltre, Fastweb S.p.A. ha depositato le comunicazioni intercorse con l'Istituto di credito dalle quali si evince che il 5 dicembre 2019 il Sig. Chimento ha incassato l'assegno n. 5607701475, dell'importo di euro 323,90, emesso a suo favore dall'operatore, a titolo di rimborso degli importi corrisposti in eccedenza rispetto a quelli dovuti. A fronte di ciò, l'utente nulla ha contestato, salvo richiedere all'operatore di essere risarcito per il danno arrecato dalla sua condotta indebita.

In merito, premesso che l'utente non ha provato gli addebiti contestati, dalle fatture al fascicolo si evince che il canone mensile addebitato era pari a euro 43,44, quindi l'importo rimborsato deve intendersi soddisfacente della richiesta *sub i*.

Per quanto concerne la richiesta *sub ii.*, a prescindere dal fatto che l'Autorità non è competente in materia di risarcimento del danno, il *Regolamento sugli indennizzi* non contempla alcuna ipotesi di indennizzo in relazione alla fattispecie dedotta in controversia.

Per quanto sopra, la richiesta *sub i.* deve intendersi incontestabilmente soddisfatta, mentre la richiesta *sub ii.* non può essere accolta.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie le istanze del signor Chimento nei confronti della società Fastweb S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e della proroga intervenuta ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone